



Dalla Segreteria Nazionale

La Tutela Legale del S.I.A.P. per i Diritti dei Poliziotti

- **PREVIDENZA - Ricorso per la Tutela dei Diritti - Previdenziali - dei Poliziotti e del Personale del Comparto Sicurezza**

Il nostro legale ci ha comunicato che è stato depositato il ricorso del S.I.A.P. in materia previdenziale dinanzi al TAR Lazio Roma (cui anno aderito più di 5000 colleghi), per la declaratoria dell'obbligo in capo alle amministrazioni resistenti di dare avvio alle procedure di negoziazione rivolte a definire, per il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, "la disciplina del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2, commi da 5 a 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni", e ad istituire per lo stesso personale le "forme pensionistiche complementari, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 194, e successive modificazioni" in applicazione di quanto statuito dagli articoli 26, comma 20, della legge 23.12.1998, n. 448 e 3, comma 1, lettera b) del d. lgs. 12.5.1995, n. 195 e successive modifiche, entro un congruo termine fissato dall'adita autorità giudiziale; nonché per l'accertamento della reiterata condotta omissiva e/o della sostanziale inerzia e/o del mancato adempimento e/o del ritardo dal 1999 e sino ad oggi dell'amministrazioni resistenti all'obbligo normativo a provvedere per l'attivazione della procedura di negoziazione e di concertazione per la definizione ex art 3 comma 1 lettera b) del d. lgs. 12.5.1995, n. 195 e successive modifiche della disciplina del tfr ai sensi della legge 335/1995 e l'istituzione della previdenza complementare e conseguentemente; infine, per la condanna dell'amministrazioni resistenti al pagamento della somma da liquidarsi in via equitativa in favore dei ricorrenti a titolo di risarcimento del danno patito in re ipsa dall'inescusabile ritardo per il mancato adempimento e/o illegittima e/o ingiustificata e/o colpevole inerzia della competente p.a. alla attivazione della previdenza complementare.



Corre l'obbligo di comunicarVi che le pregresse azioni giudiziarie intraprese da altre OO.SS. nella medesima materia sono state dichiarate dal Collegio giudicante inammissibili per difetto della legittimazione ad agire in capo ai ricorrenti. Più precisamente, in via generale, è stato ritenuto che la legittimazione a far valere eventuali inadempimenti dell'obbligo di adozione di provvedimenti amministrativi, anche attraverso la speciale procedura di impugnazione del silenzio inadempimento, appartiene ai soggetti titolari dell'interesse, concreto ed attuale, direttamente riguardato dalla norma attributiva del potere autoritativo i quali, in ragione di detta titolarità, sono legittimati a partecipare al relativo procedimento amministrativo. Nel caso di specie i ricorrenti lamentavano il mancato avvio di un procedimento di concertazione che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett.) b del D.Lgs. 22 maggio 1995 n. 195, vede la partecipazione, oltre che delle parti ministeriali, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, che sono gli stessi soggetti legittimati a sottoscrivere lo schema di provvedimento concordato (cfr. successivo art. 7 comma 5 per quanto qui di interesse). Gli odierni ricorrenti, come emerge dalla stessa prospettazione della pretesa, sono invece portatori di un interesse solo indiretto, in relazione all'effettiva entrata in vigore del nuovo regime pensionistico e contributivo, in quanto potenziali destinatari delle misure da adottarsi anche all'esito del procedimento di concertazione di cui lamentano la mancata attuazione, in ragione della natura normativa dell'atto conclusivo, destinato a disciplinare una serie indeterminata di rapporti di pubblico impiego, ma non sono legittimati a partecipare a detto procedimento, non essendo titolari di un interesse personale, concreto ed attuale, specificamente tutelato dalla norma attributiva del potere con la previsione di un correlato obbligo di provvedere in capo alle Amministrazioni competenti. Alla luce delle considerazioni sopra illustrate, deve dunque delibarsi l'inammissibilità del proposto gravame per difetto di legittimazione attiva in capo agli istanti.

Puntualizzato ciò, si comunica che il nostro ricorso pendente dinanzi al citato Tar, al fine di non incorrere nella predetta inammissibilità, è stato presentato dal S.I.A.P. come associazione sindacale maggiormente rappresentativa a sostegno dei Vostri diritti ed interessi in quanto associati al S.I.A.P.. Sarà cura della segreteria Nazionale informarVi tempestivamente sul proseguo dell'azione "de qua".